



---

## NOTA OPERATIVA N. 7/2026

**OGGETTO:** *La crisi d'impresa: gli indicatori, le procedure di prevenzione e risanamento e il ruolo del professionista.*

-----

### 1. Introduzione

La presente Nota Operativa ha lo scopo di esporre quali sono i casi in cui l'impresa entra in crisi operativa e descrivere le principali novità previste dal Decreto Legislativo n. 83 del 17 giugno 2022 "**Nuovo Codice della Crisi d'impresa**", le procedure di prevenzione e risanamento della crisi e il ruolo del professionista esperto della crisi.

Per quanto concerne il concetto di crisi d'impresa, il Decreto-Legge n. 14/2019 con l'articolo 2 precisa che per crisi deve intendersi: "*lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi*".

Da ciò deriva che il concetto di crisi non è definito in relazione alle sue cause, ma solo con riferimento ai suoi effetti, ossia **la crisi come probabilità di insolvenza**.

Pertanto, con la suddetta definizione viene precisato che per crisi di impresa si intende uno stato di insolvenza che rappresenta l'esito finale della crisi divenuta irreversibile. Con il "**Nuovo Codice della Crisi d'impresa**" (C.C.I.I.) vengono introdotti più strumenti atti a favorire un precoce risanamento dell'impresa in crisi e a prevenirne l'insolvenza, arginandone la crisi.

L'insolvenza è lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori (art. 2, c. 1, lett. b) del D. Lgs. n. 14/2019).

Per superare la crisi, l'articolo 2086 del Codice civile impone all'imprenditore il dovere di organizzare adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili idonei a rilevare tempestivamente la crisi e la perdita della continuità aziendale e, "senza indugio" attivarsi, per ricercare e mettere in atto le opportune soluzioni.

Al riguardo, il Nuovo Codice della Crisi prevede che le imprese, su base volontaria, per fronteggiare la crisi, devono dotarsi di un apparato di controllo organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alle proprie dimensioni e complessità aziendale.

Pertanto, ai sensi dell'articolo 3 del suddetto Codice, **l'imprenditore individuale**, (c.d. incapiente) deve adottare tutte le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere, senza indugio, tutte le iniziative necessarie a farvi fronte.